RACCOLTA

DELLE

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

mintorno al nuovo Regolamento

Welle Poste in Sicilia

-11

FRANCO-BOLLI

Seguita da un Manuale pratico per la facile apposizione de Franco-bolli, giusta le ta-rifle in uso, per qualunque destinazione.



5 5 5 5 5 5 2 2 3 5

ragoglea

DELLE

DISPOSIZONI LEGISLATIVE

intorno al nuovo Regolamento

Welle Poste in Sieilia

SUL

FRANCO-BOLLI

Seguita da un Manuale pratico per la facile apposizione de Franco-bolli, giusta le tariffe in uso, per qualunque destinazione,

PALERMO

Tipografia del Commercio, piazza delle Vergini

A 3. E.

SIG. D. STEFANO MIRA MARCHESE DI SAN GIACINTO, BARONE SIRIGNANO, AMMINI-STRATORE GENERALE DELLE POSTE IN SICILIA, DEPUTATO AMMINISTRATORE DEL REAL COLLEGIO DI MUSICA, SOCIO DI VARIE ACCADEMIE EC. EC. EC

ECCELLENZA

La publicazione di una raccolta di disposizioni legislative intorno allo stabilimento de francobolli in Sicilia doveà tornare gradita, massime coll'agginuta delle tariffe per le corrispondenze straniere, essendo mestieri che chiunque voglia spedir fuori una lettera conosca preventivamente a quanto

ammonti la tassa, e perciò i bolli da apporvi.

Or a chi meglio saprei intitolare questa raccolta, se uon alla E. V. la di cui solerte ed intelligente Amministrazione à tanto meliorato e va a meliorare il regime delle nostre Poste? Si degni di accoglierla adunque siccome un attestato della mia devozione, e nel desiderio di poter implorare il di Lei patrocuno in Opera di maggior momento, si degni di credermi sempre

Devotissimo obligatissimo servo LITTERIO TRIPODO, Editore

Ferdinando II per la grazia di Dio , Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ec. Duva di Parma, Piacenza. Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Veduti gli articoli dell' 11 al 14 del Real Decreto del 9 luglio 1857 così concepiti :

Art. 11. La tariffa delle lettere sarà uniforme in tutta la estenzione dei Reali Dominii di qua del Faro, qualunque sia la distanza.

Sarà graduale solamente in ragione del volume per le lettere sino a due fogli ed in ragione del peso quando si oltrepassi il volume di due fogli.

Art. 12. La tassa uniforme per

ogni lettera semplice, cioè di un sol foglio sarà di grana due.

Per le lettere di un foglio e mezzo di grana tre, e per quelle di due fogli di grana quattro.

Relativamente al peso per le lettere di un volume maggiore di due fogli, la tassa si aumenterà di 5 in 5 trappesi sino all'oncia cui corrisponde il prezzo di grana otto, e si diminuirà con la medesima proporzione al di sotto dell'oncia, tollerandosi le frazioni non maggiori di un trappeso.

La tassa delle lettere di corrispondenza interna della capitale, e trai Comuni di uno stesso Circondario sara di un grano, con le stesse graduazioni di sopra dette pel volume e pel peso.

Art. 13. La tariffa postale uniforme pei giornali e le stampe di ogni maniera sarà di un mezzo grano per ogni foglio.

Art. 14. Le lettere non francate mediante l'apposizione dei bolli di posta saranno soggette, oltre alla tassa di sopra stabilita, ad una sovratassa uguale alla metà della sudetta tariffa legale graduabile con le medesime proporzioni per ragione del volume e del peso.

Veduto l'art. 15 dello stesso Real Decreto col quale su ordinato continuarsi provvisoriamente ad osservare il sistema in vigore per la corrispondenza tra l'una e l'altra parte dei Reali Dominii in sino a quando non sarebbe stato adottato in Sicilia l'uso dei bolli da posta;

Sulla proposizione dei Nostri Ministri Segretarii di Stato per gli Affari di Sicilia e delle Finanze.

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Dal 1º gennaro 1859 in poi attuandosi in Sicilia l'uso di bolli da posta, cesserà l'attuale provvisorio sistema, e le disposizioni contenute negli art. 11, 12, 13, 14, del R. Decreto summentovato saranno estese alla corrispondenza postale tanto nello interno della Sicilia quanto tra l'una e l'altra parte dei Reali Dominì.

Art. 2. La francatura sarà eseguita coi bolli di posta stabiliti per ciascuna delle due parti del Regno.

La tassa delle lettere non francate sarà sempre a beneficio della Tesoreria del luogo di arrivo.

Art. 3. I nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari di Sicilia e delle Finanze, formoleranno e rassegneranno per la Sovrana approvazione un apposito regolamento ne fine di evitare le frodi e le contravvenzioni nel servizio postale tra l'um e l'altra parte dei Reali Dominii.

Art. 4. I Nostri Ministri Segretarii di Stato per gli Affari di Sicilia e delle finanze, ed il Luogotenente Generale in quella parte dei Nostri Reali Dominii sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FERDINANDO (Sieguono le firme.)

FERDINANDO II ec.

Veduto il rapporto del Nostro Luogotenente Generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la Nostra Real Persona;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1. -- Dal primo di gennaro

1859 in poi le lettere o pieghi che si spediscono per l'interno delle due parti del Regno, e per l'Estero, saranno francati mercè l'apposizione di un bollo di posta rappresentante il valore della tassa postale pagata con anticipazione.

L'uso del bollo di Posta sarà fa-

cultativo.

La francatura col mezzo dei bolli di Posta sarà obbligatoria per la spedizione e l'invio dei Giornali e delle stampe di ogni maniera, per l'interno del Regno, e all'Estero.

Art. 2. — I bolli di Posta consisteranno in figurine quadrilatere portanti la Nostra essigie con l'iscrizione — Bollo della Posta di Sicilia — e l'indicazione del valore.

Questi bolli saranno di sette specie differenti, secondo il diverso loro valore cioè, di un mezzo grano, di un grano, di grana due, di grana cinque, di grana dieci; di grana venti e di grana cinquanta.

Art. 3. — I bolli di Posta saranno impressi e venduti per conto del Governo. Ve ne sarà un deposito presso l'Amministrazione Generale, e le Direzioni Postali dei Capo-luoghi delle Provincie, non che presso i Ricevitori dei Rami e Dritti diversi, ed in tutti i Comuni presso coloro, i quali verranno autorizzati dal Real Governo a farne lo spaccio.

Art. 4. — Niuno potrà vendere o distribuire bolli di Posta, se non appartenga ad alcuna delle classi delle persone indicate nello articolo terzo.

I controventori saranno soggetti ad una multa di ducati venti, ed i bolli di Posta che saranno sorpresi presso i medesimi saranno confiscati a profitto dello Stato.

Art. 5. — Saranno considerati come contravventori al precedente articolo i preposti alla vendita dei bolli di Posta, che li vendessero, e li facessero vendere fuori del loro pubblico deposito.

Art. 6. — Ove nei Botteghini ed altri depositi di venditori o distributori sarà verificata la mancanza di un approvigionamento di bolli di Posta, bastevoli almeno pel consumo presuntivo di quindici giorni, gli Agenti manchevoli saranno puniti secondo i diversi casi con la multa di ducati sei per la prima contravenzione, e con la perdita, oltre la multa, della autorizzazione, di vendere i bolli di Posta in caso di recidiva.

Art. 7. — Affinchè di un bollo di Posta già usato non possa farsi uso fraudolentemente per la seconda volta gli impiegati a ciò addetti apporranno nell' atto della spedizione della lettera o piego un marchio in nero sul Bollo di Posta secondo l'ap-

posito disegno da Noi approvato.

Art. 8. — Gli impiegati e qualunque altra persona addetta all' Amministrazione, o al servizio delle Regie Poste che stacchino dalle lettere i bolli di Posta per venderli e farne altrimenti oggetto di privata speculazione, o profitto, saranno considerati come malvessatori in danno del Regio Erario, e puniti ai termini dell'articolo 213 delle leggi penali.

Art. 9. — Chiunque avrà falsificati o contrafatti i bolli di Posta, gli impiegati che con abuso del proprio Ufficio abbiano commesso questo reato nelle stesse ufficine del Real Governo, i distributori di bolli falsi, o controfatti, coloro che scientemente ne avranno fatto uso ed espensione; i privati fabbricatori di conì o di ogni altro istrumento, o macchina esclusivamente destinata alla formazione dei bolli, e coloro che, avendo scienza

di una fabbrica di falsi bolli non la rivelino alle Autorità Amministrative e Giudiziarie saranno puniti, secondo i diversi casi ai termini delle disposizioni dell'articolo 263 delle leggi penali, relativo ai reati di controffazione delle monete di rame, ed ai termini degli articoli 265, 267 271 delle stesse leggi.

Art. 10. — Il valore del bollo o dei bolli da apporsi alle lettere dovrà corrispondere all' ammontare della tariffa postale.

Se il valore del bollo o dei bolli apposti sarà inferiore alla metà dello ammontare della tassa, sarà caricata al destinatario della lettera l'intiera tassa legale.

Nel caso poi che il bollo apposto non sia inferiore alla metà della tassa l'Uffiziale Postale noterà sulla soprascritta la somma mancante che come supplemento di tassa sarà pagata dal destinatario nell'atto della ricezione della lettera.

Art. 11. — La tariffa e l'affrancatura delle lettere così nell'interno della Sicilia per la via di mare, o per quella di terra, quanto tra l'una, e l'altra parte dei Reali Domini è regolata dal Real Decreto del 5 luglio 1858.

Art. 12. — Rimane da Noi approvato l'annesso regolamento per l'applicazione ed esecuzione in Sicilia del Servizio dei bolli postali nelle sue diverse parti, secondo le basi fondamentali da Noi sanzionate col presente Decreto.

Art. 13. — Rimangono in pieno vigore tutte le Leggi, e Decreti, e Regolamenti relativi al servizio delle Regie Poste, e dei Procacci nelle parti che non sono derogate dalle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Art. 14. — Il Nostro Ministro Segretario di Stato per Agli sfari di Sicilia ed il Nostro Luogotenente Generale in quella parte dei Nostri Reali Domini sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato FERDINANDO

Seguono le firme

Regolamento per l'attuazione del sistema dei Franco-bolli di posta in Sicilia che avrà luogo dal 1. gennaro 1859.

CAPITOLO 1.

l'agamento anticipato della tassa mercè L'apposizione dei bolli di posta

Art. 1. La francatura e l'anticipato pagamento sia obbligatorio o facultativo della tassa delle lettere dei giornali, e delle stampe sarà operato unicamente mercè l'applicazione di uno o più bolli di posta.

Art. 2. Lo stesso bollo di posta dovrà esclusivamente usarsi per lo pagamento anche anticipato della tassa delle lettere, dei giornali, e delle stampe che i privati intenderanno di spedire sotto l'epigrafe assicurato per farsene dalle ufficine di posta la consegnazione con ricevuta a coloro cui sono dirette.

La rimessione però dovrà dai privati essere necessariamente fatta presso le ufiicine di posta dalle quali dovranno riscuotere un bollettino di ricevo da servire ove sia d'uopo a facilitare la ricerca delle lettere e delle stampe assicurate.

Art. 3. Per le lettere, giornali e stampe che vorranno spedirsi con l'epigrafe assicurato la tassa sarà doppia di quella stabilita col R. Decreto del 5 luglio 1858.

Art. 4. L'apposizione dei bolli di posta dovrà sempre farsi dagli stessi immittenti sulle lettere e sulle fascie delle stampe dalla parte dello indrizzo e propriamente nella linea superiore allo stesso cominciando dalla sinistra a procedere verso la destra.

Art. 5. I bolli di posta in Sicilia saranno sempre impressi in carta velina ma varieranno di colore per ciascuna delle sette specie differenti onde potersene distinguere con maggiore facilità il valore ai termini della Sovrana risoluzione del 28 febbraro 1858.

CAPITOLO II.

Della verifica delle lettere francate, dell'annullamento dei bolli di posta e della tassa per la insufficienza di affrancatura.

Art. 6. Nel ritirarsi le lettere e le stampe dalla buca verranno in primo segregate quelle francate mercè i bolli di posta da quelle a pagamento a carico dei destinatarii. Art. 7. Le lettere a pagamento a carico dei destinatarii saranno tassate nei modi di regola comprendendovisi la sopratassa ai termini del R. Decreto del 5 luglio 1858.

Le stampe ed i giornali che non si troveranno munite dei bolli di posta i quali rappresentano la francatura della tassa rimarranno giacenti nelle ufficine della posta o che abbiano destinazione per l'interno del regno o per l'estero.

Art. 8. Le lettere, i giornali, e le stampe francate coi bolli di posta prima della loro spedizione saranno verificate in Palermo dai controllori della ufficina generale di partenza e nelle provincie dai rispettivi contabili per riconoscersi se i bolli di posta apposti a ciascuna lettera o piego, giornale o stampa corrispondano alla tassa.

Art. 9. Quanto alle lettere per l'interno del regno o per l'estero, di cui non è richiesta obbligatoriamente la francatura, se l'importo dei bolli di posta non sarà inferiore alla metà dell'ammontare della tassa, il Controlloro o il Contabile segneranno su ciascuna lettera con inchiostro rosso — Tassata per insufficienza di francatura, e v'indicheranno quindi con lo stesso inchiostro la differenza tra il valore dei bolli, e lo importo della tassa.

Se poi lo importo dei bolli sarà inferiore alla metà della tassa, sarà questa per intero con la sovratassi caricata al destinatario.

Art. 10 Rimarranno giacenti nelli officine di posta i giornali e li stampe dirette per l'interno del regni o per l'estero, qualora i bolli oppositivi presentassero un valore inferiori alla tassa legale, sia che questa diffi

ferenza fosse o no inferiore alla metà della tassa medesima, e non sarà mai dovuta la restituzione del prezzo dei bolli apposti.

Art. 11. Rimarranno egualmente giacenti nelle officine di posta tutte quelle lettere dirette per gli stati stranieri, pei quali la francatura è forzosa, qualora i bolli appostivi presentassero nel loro valore una differenza qualunque in meno dello ammontare della tassa. Gl' immittenti a loro piacimento, ma però nel termine non maggiore di sei mesi, potranno acredere all'officina dove hanno depoalato le lettere, per supplire alla mancanza con altri bolli necessarii a darvi corso. In ogni caso non pofranno mai reclamare nè ottenere la restituzione del prezzo dei bolli delle dettere rimaste giacenti nelle officine.

D'altra parte le officine di posta vranno l'obbligo di spedire ai destinatarii delle lettere giacenti un cartellino di avviso.

Art. 12. I giornali, le stampe e le lettere trattenute per differenza di tassa, saranno munite di un marchi nero, che indicherà la data, e il motta giacente.

Art. 13. Compiuta la verifica de bolli gl'impiegati preposti alla spedizione apporranno sul bollo di posti il bollo di annullamento, ed avrame cura di non covrire mai la indicazione del prezzo che leggesi in piedi de bollo.

Art. 14. L'officina generale di arrivin Palermo e tutte l'officine di Provincia verificheranno se sopra i bolli i posta apposti alla corrispondenza chi loro perviene dalle altre officine, si stato apposto il bollo di annullamento e qualora non vi sia lo faranno immediatamente apporre, e ad un tempo ne daranno notizia con rapporto allo

Amministratore Generale, onde il neeligente a prudenza dell'Amministratere stesso, sia con misura disciplinare richiamato alla dovuta esattezza, potendo in caso di recidiva essere sospeso dalle sue funzioni per quindici a trenta giorni.

Art. 15. Le lettere, i giornali, e le stampe francate per l'interno del legno, saranno spedite sempre in pacco leparato, e verranno accompagnate don foglio di avviso che ne indicherà 👖 numero collettivo. Ed egualmente h pacco separato saranno spedite le ktere per l'estero, indicandosi ne fo-🏿 li di avviso il numero, il luogo di destinazione e la tassa; la quale verrà 🐧 🗗 stinta nella parte spettante all'Ammistrazione generale, ed in quella di qui dovrà tenersi ragione di credito malestero.

Per le lettere, giornali, e stampe dissicurate si terrà la stessa norma detta di sopra; indicandosi ancora ne fogli di avviso i nomi degli immit tenti, de' destinatarì, del luogo del destino, e delle relative tasse.

Art. 16. Ove mai ne pacchi delle lettere francate, e delle assicurate s rinvenisse qualche bollo staccato, s avrà cura di applicarlo nuovamente alla lettera alla quale si scorgerà i appartenere: mediante lo esame chi si farà della corrispondenza con la tassa legale de bolli apposti su ci scuna lettera, giornale o stampa.

Art. 17. È interdetto a qualsivo glia autorità, funzionario, o agent del Real Geverno d'inviare ne' pie ghi di Real Servizio lettere destinat a terze ed estranee persone, o che fossero estranee al servizio che loro confidato.

Art. 18. In conseguenza dell'arb colo precedente quando a' prepos delle officine delle poste sorga dub bio di trovarsi ne pieghi di Real servizio lettere di estraneo oggetto, o di estranea destinazione, si presenteranno personalmente coi pieghi medesimi presso l'Autorità, funzionario, o agente e faranno richiesta che alla loro presenza si aprissero i pieghi, e rinvenute lettere, giornali o stampe straniere, le ritireranno e letasseranno a carico de destinatari. Di ciò eglino terranno informato I Amministratore Generale, il quale ne farà rapporto al Luogotenente Generale, per le ulteriori provvidenze che le circostanze consiglieranno.

Art. 19. Essendo abolita la tassa in ragion di distanza, le lettere di doppia corsa, saranno tassate dalla officina di spedizione e riportate nel fogli di avviso sotto la speciale categoria.

Lettere di doppia corsa. Ciò va inteso per quelle lettere che gl'immittenti non avessero francate mercè l'apposizione de' bolli di posta, o che dovessero essere tassate per insufficiente francatura.

Art. 20. Ferme rimanendo le disposizioni in vigore per le lettere indistribuite, le officine di posta inviandole all'Amministrazione generale, trasmetteranno in accompagnamento in quanto alle lettere non francate un quadro sinottico, nel quale indicheranno per ciascuna officina di pervegnenza il numero collettivo delle lettere e della loro tassa, ed a rincontro noteranno, anche officina per officina, il numero delle lettere indistribuite col relativo ammontare della tassa, ad oggetto che nella comparazione delle cifre si possa rilevare la quantità delle lettere distribuite e la tassa riscossa che costituisce in danaro una parte del carico dei contabili.

CAPITOLO III.

Della fubbricazione del deposito e della vendita dei bolli di posta.

Art. 21. L'Amministrazione Generale delle poste in Palermo è la sola incaricata di far fabbricare la carta ad uso dei bolli di posta di Sicilia e per mezzo delle subaste amministrative da tenersi di volta in volta innauzi al Consiglio di Amministrazione, procederà allo appalto della fornitura della carta medesima nella quantità e nel tempo che determinerà il Luogotenente generale a proposizione dell'Amministratore generale.

Art. 22. Presso l'Amministrazione generale vi sarà un magazziniere generale che avrà il triplice incarico, eioè della carta grezza, dei bolli confezionati e dello spaccio e distribusione di essi:

Egli darà cauzione in rendita sul

Gran Libro nella somma che determinerà il Luogotenente Generale,

Art. 23. La carta grezza fornita dallo appaltatore sarà depositata presso il magazziniere generale compilandosene un verbale in quadrupla spedizione sottoscritto dall' Appaltatore, dal magazziniere, dall' Ispettore ordinario e da uno dei capi di servizio.

Delle quattro spedizioni una sara ritenuta dal magazziniere, altra sara spedita al Luogotenente Generale in giustificazione del pagamento da farsi allo appaltatore, la terza si passera al Contabile per istabilire il debito del magazziniere generale, e la quarta rimarrà presso il Segretario Generale.

Art. 24. A' principi del mese di novembre l'Amministratore Generale domanderà al Luogotenente Generale l'autorizzazione per la confezione dei holli di posta occorrenti pel consumo del primo tremestre dell'anno successivo.

Lo stesso sarà praticato nei primi giorni di febbraro di maggio ed agosto pel secondo pel terzo e pel quarto trimestre dell'anno in corso.

Art. 25. Pervenuta la venia ministeriale si procederà alla estrazione dal deposito della quantità di carta occorrente al numero dei bolli di ciascuna categoria rispettivamente autorizzato, ed indi si procederà alla confezione dei bolli.

Questo lavoro di confezione sarà eseguito sotto la morale sorveglianza dello Amministratore Generale, ed alla presenza e sotto la responsabi-lità dello Ispettore ordinario assistito da un capo di servizio, che di volta in volta destinerà l'Amministratore Generale.

Art. 26. Appena terminato il lavoro della confezione, si chiuderà il locale ove sono i torchi i rami e gli utensili: Questo locale avrà una solida porta a doppia chiusura, le cui chiavi differenti saranno gelosamente, ed esclusivamente conservate dallo Amministratore Generale.

Art. 27. Della seguita estrazione di carta dal deposito, e della confezione dei holli si redigeranno analoghi verbali in quadrupla spedizione, sottoscritti dallo Ispettore ordinario e dal capo di servizio che vi sono stati presenti.

Art. 28. I fogli dei bolli confezionati saranno immediatamente depositati presso il magazziniere generale il quale ne accuserà ricevo sotto le quattro spedizioni del relativo verbale, e sottoscriverà ancora le altre spedizioni del verbale, concernente la estrazione della carta.

Art. 29. L'Ammin strazione Generale apporrà alle spedizioni dei diversi verbali, il suo visto, e ne rassegnerà una al Luogotenente Generale, delle altre tre, una sarà ritenuta dal contabile, altra dal magazziniere generale, e la terza sarà conservata presso il Segretario Generale.

Art. 30. I verbali trasmessi al contabile saranno gli elementi, sui quali verrà stabilito il credito del magazziniere in quanto alla carta grezza estratta dal deposito, e verrà stabilito il debito di lui in quanto ai bolli consegnati.

Art. 31. Il magazziniere generale terrà distinta scrittura tanto della carta grezza quanto dei bolli confezionati, riportando in esse tutte le indicazioni da mostrare per la carta la quautità immessa ed estratta; e pei bolli non solamente le immessioni ed estrazioni, ma ben anche il numero, la specie e lo importo.

Art. 32. Alla fine di ciascun mese

dallo Ispettore ordinario, e da un Controlloro che destinerà l'Aamministratore Generale si procederà alla verifica del magazzino.

Art. 33. Del risultamento della verifica sarà redatto verbale in doppia spedizione rimanendone uno in potere del magazziniere e l'altro sarà passato al Contabile, onde farne la verificazione, e concordanza col bilancio che in fine di ogni mese presenterà rigorosamente il magazziniere generale.

Art. 34. Il bilancio mensuale che dovrà presentare il magazziniere sarà distinto in due categorie, cioè conto in genere, e conto in denaro.

La parte di debito esprimerà:

1. La resta risultata nel mese precedente tanto per la carta grezza quanto pei bolli.

2. La immissione durante il mese,

se ve ne sarà stata, della carta, e dei bolli.

3. Il prodotto dei bolli venduti da esso medesimo magazziniere.

La parte del credito presenterà:

1. L'estrazione della carta grezza.

2. I bolli di posta spediti nelle Provincie, dei quali i contabili hanno accusato la recezione.

- 3. I versamenit fatti alla Tesoreria Generale ch' eseguirà sotto speciale denominazione in ogni cinque giorni, e giustificate dalle ricevute contabili.
- 4. Il premio rilasciato ai venditori dalla legge autorizzati.
- Art. 35. Presso ciascuna Direzione residente nei Capo luoghi delle Provincie vi sarà un deposito di bolli di posta, e porciò i Direttori prenderanno la caratteristica di magazziniere dei bolli di posta.

1 Direttori postali daranno un sup-

plimento di cauzione di rendita sul Gran Libro da determinarsi dal Luogotenente Generale a proposizione dell'Amministratore Generale.

Art. 36. I Direttori nel primo giorno di ciascun mese dirigeranno allo Amministratore generale la dimanda dei bolli che stimeranno ne cessarì per lo consumo del mese se guente, tanto nella propria officina quanto nelle altre della rispettiva Provincia. Tale domanda indicherà distintamente il numero, e la specie de bolli.

Art.37. L'Amministratore Generale, consultato il contabile, e valutate le domande, disporrà che dal magazziniere generale sicno fatti gli invii rispettivi i quali avranno luogo dal 10 al 20 di ciascun mese avendo cura di fare da prima la spedizione per luoghi più lontani, quindi pei medie da ultimo pei più vicini, onde per

la fine del mese possono trovarsi le

Direzioni pienamente rifornite.

Art. 38. Indipendentemente da tali forniture proporzionate al consumo di un mese, le Direzioni dovranno avere una riserva dei bolli corrispondenti al bisogno dei 15 giorni; ond'è che per primo stabilimento dovrà alle medesime inviarsi una quantità di bolli sufficienti per quarantacinque giorni.

Art. 39. Ogni spedizione dei bolli di posta che farà il magazziniere generale alle Direzioni sarà racchiusa in un pacco ben condizionato e munito di tre suggelli, verrà inoltre accompagnato da una lettera di avviso, nella quale sarà indicato, il numero, la specie dei bolli, il loro ammontare, ed il peso lordo del pacco.

Queste stesse indicazioni saranno trascritte in un foglio di recezione. il quale sarà unito alla stessa lettera di avviso.

La chiusura dei pacchi sarà ese guita alla presenza dell'Ispettore or dinario e di un Controlloro da desb narsi dall'Amministrazione generale i quali in concorso del magazzinien generale ne compileranno apposito ver bale. Ed affinchè i pacchi contenent i bolli di posta non siano apertipe equivoco senza la preventiva verifical di cui in appresso si parlerà, saram garantiti dalla parte dell' indirizzo una etichetta gialla, sulla quale leggerà l'indicazione seguente—Bol di Posta peso lordo del pacco rotoli.

Art. 40. L'apertura e la verific del pacco contenente i bolli di pos saranno fatte da' Direttori con l'in tervento del Controlloro provinciale

Art. 41. Verificatosi il peso di pacco, il numero, la specie e lin porto dei bolli perfettamente conformalla lettera di avviso, verrà il fogli di ricezione firmato dai Direttore

vistato dal Controlloro provinciale, e quindi col primo corriere sarà spedito all'Amministratore Generale, il quale dopo di averne fatta prendere ragione dal Contabile, lo passerà al magazziniere generale, cui servir debbe di discarico.

Art. 42. Ogni differenza risultata dalla verifica in comparazione della lettera di avviso, impone l'obbligo della redazione di un verbale, nel quale si farà costare:

1. Lo stato dell'inviluppo del pacco;

2º Lo stato dei suggelli;

3° Il peso lordo del pacco;

4. Il numero e la specie dei bolli di posta e l'importo dei medesimi trovati nell'inviluppo:

5° La differenza tra questo numero e specie e quello indicato nella lettera di avviso;

6° Si aggiungeranno finalmente tutte le altre circostanze atte a chia-

rire lo Amministratore Generale sulle cause della differenza rinvenuta.

Di questo verbale fatto in doppi spedizione e firmato dal Direttore e dal Controlloro provinciale, uno re sterà presso il Direttore, e l'altra inviato prontamente all'Amministratore Generale.

Art. 43. L'Amministratore Generale ponderate le cause espressenel verbale, adotterà i provvediment che le circostanze consiglieranno.

Art. 44. I Direttori di Posta terranno distinta scrittura ed in ogi mese trasmetteranno all' Amministratore Generale un bilancio, conforme mente a quanto si è prescritto pe magazziniere generale per gli articoli 31 33 e 34.

Art. 45. Il magazziniere generale i Direttori di posta sono autorizati a vendere i bolli di posta, tanta a particolari a minuto, quanto a con

tabili delle poste, a' Cancellieri comunali, a' Ricevitori del registro e bollo, e a chiunque altro sarà autorizzato dall'Amministrazione Generale a farne lo spaccio; esigendone I prezzo depurato del premio, al quale avran dritto come in appresso si dirà.

Art. 46. 1 Contabili delle poste, o le altre persone indicate nell'articolo precedente sono in obbligo di provvedersi, e ciascuno rispettivamenle secondo la propria residenza, non strimenti che dal Magazziniere geperale, e da' Direttori della rispettiva provincia, di un approvigionamento di bolli di posta bastevoli almeno pel consumo presuntivo di quindici giorni. I manchevoli saranno puniti secondo fart. 6 del R. Decreto del 29 novembre 1858.

Art. 47. Il Magazziniere generale e i Direttori di posta non potranno ricusare i bolli di posta che loro verranno richiesti col pronto pagamento o da privati o da ogn'altro agento o venditore autorizzato a farne o spaccio.

Art, 48. Il rifiuto sarà dimostrati da un verbale che si farà dal Sindaco della residenza del Magazziniere e da Direttori ad istanza de richie denti i bolli, intesi però il Magazzinie re e i Direttori.

Il verbale per cura del Sindao sarà trasmesso all'Amministratore Generale delle Poste per pronunzia le misure disciplinari, secondo le circostanze, con una multa non minor di ducati dieci per la prima volta, con la sospensione oltre la multa dell'impiego in caso di recidiva.

Art. 49. Il Magazziniere e i li rettori di posta sono autorizzati i bonificare il due per 100 agli ageni o ad altre persone autorizzate a far lo spaccio dei bolli, in proporzione ed a misura che eglino richiederanno quelli col pronto pagamento del prezzo: il perchè ciascuna richiesta sarà fatta mercè domanda in iscritto; in piè della quale il richiedente dichiarerà aver ricevuto la bonifica del due per cento.

Art. 50. Il Magazziniere ed i Direttori di posta riterranno a loro favore il mezzo per cento sul prezzo dei bolli da essi venduti a privati.

Art. 51. Il Magazziniere generale, ed i Direttori di posta renderanno in ogni anno il conto alla Gran Corte del Conti per mezzo dell'Amministrazione Generale, la quale vi accompagnerà i suoi rilievi indi al preventivo esame che ne farà il Contabile.

CAPITOLO IV.

Dei procedimenti nei casi di verifica delle frodi nell'apposizione dei bolli di posta

Art. 52. Ove un Agente di posta riconoscerà che un bollo apposto ad una lettera o stampa sia stato già usato, ovvero sia contraffatto, si asterrà dallo applicarvi il bollo annullante. Scriverà invece con inchiostro rosso — Inviato all' Amministrazione Generale per fondato sospetto di frode.

Art. 53. Questa lettera sarà quindi dall'Agente di posta acchiusa in un piego insieme con un rapporto diretto all'Amministratore Generale in Palermo.

Art. 54. Esaminatosi il bollo di posta dall'Amministrazione Generale, se la frode non apparisca con chiarezza, sarà annullata la nota apposta alla lettera, e questa sarà spedita alla sua destinazione. Se poi il bollo si

riconosca essere usato ovvero contraffatto, invierà la lettera con la narrazione del fatto al Regio Giudice del Circondario cui appartiene il luogo, ove la lettera stessa è indirizzata.

Art. 55. Il Regio Giudice chiamerà a se il destinatario e consegnandogli la lettera lo inviterà ad aprirla e farne conoscere la sottoscrizione.

Nel caso che lo scritto fosse privo di firma, richiederà al destinatario tutte le possibili dilucidazioni per conoscerne l'autore.

Art. 56. Il detto Magistrato riterrà quindi presso di se:

1. Il brano della lettera ov'è la firma dell' immittente.

2. Il foglio d'involto e nel caso che non ve ne abbia, quella parte della lettera sulla quale è l'indrizzo col bollo incriminato.

Art. 57. Questi oggetti di convinizione saranno all' Amministratore Generale rinviati dal Regio Giudice, accompagnati da un verbale in cui saranno precisate tutte le dichiarazioni fatte dal destinatario sulla persona dello immittente.

Art. 58. L'Amministratore Generale allora riunendo queste carte al rapporto fatto dallo Agente di posta che si accorse della frode, le invicrà tutte all'Agente del Contenziose della Tesorcria Generale perchè cur la procedura da iniziarsi, sia per la ammenda nel caso di un bollo di posta già usato, sia per la punizione del misfatto nel caso dei bolli contraffatti.

Art. 59. Quando all'apertura della lettera in frode si riconoscesse che questa non sia che un involto di alta lettera diretta ad un terzo il Regi Giudice richiederà dal destinatam dello involto tutte le notizie che potre costui fornire sull'immittente e su

secondo destinatario, e chiamato a se quest' ultimo procederà a tutte le operazioni indicate negli art. 55 e 56.

Art. 60. Ove la lettera incriminata fosse diretta all'Estero ovvero a persona partita per l'Estero verrà ritenuta nell'Amministrazione Generale con analogo verbale sino a che non venga reclamata da persona dimorante nel Regno, nel qual caso sarà verso di questa praticato quanto nei due citati articoli vien prescritto.

Art. 61. Rimangono in pieno vigore ed osservanza tutte le altre disposizioni contenute nei Reali Decreti, Regolamenti ed Istruzioni relativi al servizio della Amministrazione Generale delle Regie Poste o dei Procacci nelle parti che non sono derogate o modificate dal presente Regolamento.

Caserta 20 novembre 1858.

APPROVATO-FERDINANDO

Seguono le firme

MODO-PRATIGO

PER L'APPOSIZIONE

DEI FRANCO-BOLLI DI POSTA

IN CONFORMITÀ DELLE TARIFFE

IN USO

per li vari mezzi di spedizione

Dal 1. Genn. 1859 in poi



Francatura volontaria per le lettere me diante l'apposizione del Franco-Bollo per il Regno di Napolt, e Sicilia, que lunque sia la distanza, per via di terra. o per via di mare, con i vapori postali.

Foglio	Foglio e 112	Duc fogli	Un' oncia
. a. 02 u	a 03 »	((04 »	t 08 s
	ni aggregati ditrice	a ciascuna	O/ficina p
stale spe			

Francatura forzosa per li giornali e stampe di

Per ogni foglio. . . .

Francatura forzusa con i Vapori di commerci pel Regno delle Due Sicilie.

Foglio	Foglio c 412	Fogli due	Un' oncia
• 04);	« 00 »	((US))	« 16 s

N. B. — Per l'assicurazione delle lettere, o stamp la tassa sarà il doppio delle tariffè di sopra di mostrate. Francatura forzosa per le lettere, e stampe, che si pediscono coi mezzi postali, per Civilavecchia, Litorno, Genova, ed Estero, meno quella che si speissono per effetto della convenzione colla Francia.

	İta	LIA N	Еэт	RRO
oglio Gr.	10 14	ם	14 20	3
ogli duc » er ogni oncia » oglio di Stampa . »	20 40 02	3	30 60 01	3 3

Francatura forzosa, per le lettere, e stampo, che spediscono per gli Stati sopra descritti, per mezzo dei Vapori di Commercio.

W-	ITALIA		Estero	
oglio Gr.	14	ם	18 1	1)
oglio, e mezzo . n	20	10	26	ŋ
ogli due	28		38	18
er ogni oncia	56	1)	76	19
eglio di stampa.	03	75	05	10

Tariffa per lettere e stampe francate sino e

Dimenzione, e peso	terracina a Fuligno, Pe rugia, e Benevento, Roma.		
delle lettere, e stampe	Fra	Assi-	
		Vapori di com.	curate
Foglio gr. Foglio, e mezzo Fogli due Tre quarti d'oncia Un'oncia Un foglio di stampa Un'oncia di stampa	90 1 20 2 07	34 30 68 1 02 1 36 9 08	• 45 • 66 • 90 1 35 I 80 » 11 » 16

N.B. - L'assicurazione può aver hop

destino, o assicurate per gli Stati-Ponteficii.

Furlo, e	Pesaro per Tol per le l		Per Ri	mini a E Forrari	
Fran	nche	Assi.	Franche		Assi-
	Vapori di com.	curate	Mezzi postali	Vapori di com.	curate
ı 31	» 35	» 46	n 33	• 37	a 49
s 46	52	n 68	• 48	n 54	p 72
» 63	» 71	n 94	n 65	n 73	ı 98
b 94	1 06	1 40	a 98	1 10	4 47
1 25	1 41	1 88	1 30	1 46	1 95
07	в НО8	3 11	n 07	□ 08	n 11
a 10	1) 42	n 16	» 10	a 12	» 16

solamente col mezzo de' Vapori postali.

Francatura volontaria per lettere, (forzosa solumente per le stampe) in conformità della convenzione con la Francia.

Destinazione delle lettere.			Sta	:nj-
o stampe.	le	re	F	e
Per Marsiglia e suo Circund. gr.	29	3	03	3
Pel resto della Francia, ed Al-	1			
geria	35	Ŋ	03	Ŋ
Stazioni Francesi del Levante.		i		
Alessandria — Costantinopoli —		i		
Dardanelli - Smirne »	21		02	73
Cantoni Svizzeri - Gran Ducato				
di Baden — Regni di Baviera, e di				
Wurtemberg, e Principalo Hohen-				
	22		03	
Gran Brettagna	27	9	05	2
Regno di Prussia — Principato di				
Birkenfeld — d'Anhalt — di Waldech		į		
— dell'Assia Elettorale — dell'Assia Darmstadt — di Sassonia Weymar				
Eisenach — Ducati di Nassau — di				
Sassonia Cobourg — Gotha, — e di				
Sassonia Meningen Hildhourghausen				
- Principati di Assia Homburg -				
di Lippa — di Schwarzbourg Roudo-				1
staldt, e di Reuss - Città libere di				
Francfort sul Meno - Brema, Ambur-				
go, e Lubecca - Regno del Belgio		1		
- Gran Ducato di Luxembourg -				Į
Colonie, e paesi di oltremare, per				
bastimenti Francesi di Commercio »	27	21	03	0

Continuazione della precedente Tavola.

Destinazione delle lettere	Let-	Stain-
o stampe	tere	ре
Regno di Sassonia — Gran Ducati		
di Mechlemburg Scheverin, e Me-		
chlenburg Strelitz - Ducato di Brun-		
swich — Granducato di Oldemburg		
meno il Principato di Birkenfeld)		
Regni di Annover, e dei Paesi Bassi n		03 »
Regni di Danimorca — di Svezia,		
e Norvegia — Russia, e Polonia. a	40 »	03 n
Paesi d'oltremare senza distin-		
tione di Paragi (per la via d'Inghil-		
terra, o di Sucz)	43 D	05 ນ
Stati Uniti, e Isole Sandwich	47 a	05 ๖



VIII

Tariffa per la francatura forzosa in confomità della convenzione colla Francia

DESTINATIONS DELLE LETTERE, O STAMPE.	Porto	Stamp
Regni di Spagna, di Portogallo, e di Gibilterra Gr. Giammaica, Canadà, Nuova Bruuswick. Nuova Scozia, Isola del Principe Eduardo, e Terranova (via di	25	03
Inghilterra) Coste Occidentali della nuova Granata, Ropublica dell'Equa- tore, Perù, Bolivia, e Chili (via Pa- nama) Messico, e Cuba (via degli Stati-Uniti)»		- 08

N.B. Per ogni Porto, secondo la convenzione coll Francia, s'intende una lettera di grammi 7/1/2.

Detta col mezzo dei Vapori Postali-France via di Messina

Destinaz.	Foglio	Foglio c 112	Due Fogli	Una oncia	Stamp
Napoli, Gr. Givitavec. b Livorno Genovab Maltab Siriab Pireob		16 » 22 » 28 » 32 » 14 » 34 »	22 u 30 x 38 u 44 u 20 u 47 u 43 y	44 v 60 a 76 b 88 v 40 u 94 a 86 n	01 4 02 4 03 4 03 4 02 4 04 1 04

VENDIBILE

NELLA TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO

Prezzo tari 1, 10.

